REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 08/08/2023 Protocollo N° 0426827 Class: H.400.02.1 Allegati N° 1 4 per tot.pag. 43

Oggetto: CEREA S.p.A. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti con sede legale e ubicazione installazione in via Palesella, 3/C Cerea (VR).
Trasmissione Decreto n. 153 del 7 agosto 2023.

CEREA S.p.A
pec@pec.cereaspa.it

ARPAV

Provincia di Verona
Settore Ecologia

Comune di Cerea (VR)
Ufficio Ambiente

Si trasmette in allegato il Decreto n. 153 del 7 agosto 2023 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame avviato con prot. reg. n. 215662 del 11/05/2021.

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. Paolo Giandon -
(firmato digitalmente)

PO Rifiuti speciali: Sarah Vanin – tel. 041-2792187 – e-mail: sarah.vanin@regione.veneto.it
Istruttore: Monica Zorzetto – tel. 041-2794430 – monica.zorzetto@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 153 DEL 07/08/2023

OGGETTO: CEREA S.p.A. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 nonché all'aggiornamento dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il decreto n. 10 del 28.01.2019 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a CONSORZIO CEREA S.P.A. per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006;

VISTA il decreto n. 346 del 03/04/2020 di esclusione con condizioni dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, del progetto della Ditta finalizzato all'estensione dell'AIA alla attività di produzione di calcestruzzo a seguito dell'acquisto di beni strumentali dalla Tavellin Greenline Srl, nonché all'introduzione di alcuni nuovi codici CER alla linea di recupero metalli;

VISTO il decreto n. 24 del 12.08.2021, con il quale è stato preso atto della variazione dell'assetto societario e della ragione sociale da CONSORZIO CEREA S.p.A. a "CEREA S.P.A.", P.IVA e C.F. 02736520236, per la titolarità del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DDATST n. 10 del 28.01.2019;

VISTA la disposizione di avvio del riesame di cui alla nota prot. reg. n. 215662 dell'11/05/2021 finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 nonché all'aggiornamento dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la documentazione di riesame trasmessa dalla Ditta acquisita al prot. reg. nn. 353769, 353771, 353772, 353774, 353775, 353776, 353777, 353779, 353780, 353781, 353800, 353801, 353803, 353804, 353805, 353807, 353808 del 09/08/2021;

CONSIDERATO che con la documentazione di cui sopra la Ditta, oltre a prevedere la realizzazione della variante esclusa da VIA con decreto n. 346/2020, propone alla valutazione della Conferenza di Servizi l'estensione del capannone X per il deposito al coperto di ulteriori 15.000 t di rifiuti non pericolosi, nonché la produzione di EoW consistenti in materiali tecnici per discarica;

VISTA la comunicazione di avvio del riesame prot. reg. n. 418903 del 23/09/2021;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 08/04/2022, trasmesso con nota prot. reg. n. 183423 del 22/04/2022;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta a riscontro delle richieste dalla Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. nn. 285923 e 285930 del 27/06/2022;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 453436 del 03/10/2022 con cui la Ditta chiede di sospendere il rilascio dell'autorizzazione con riferimento alla sola parte riguardante la linea di recupero rifiuti per la produzione dell'EoW "CAL.CE. LIGHT", in attesa dei risultati degli approfondimenti condotti al riguardo dall'Università di Padova;

VISTO il verbale dalla Conferenza di Servizi del 04/10/2022, trasmesso con nota prot. reg. n. 506385 del 02/11/2022;

CONSIDERATO che con la medesima nota di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 04/08/2022, si è provveduto inoltre a sospendere parzialmente il procedimento di riesame con riferimento alla sola parte riguardante la linea di recupero rifiuti per la produzione dell'EoW "CAL.CE. LIGHT", nonché a segnalare l'imminente entrata in vigore del DM n. 152/2022 *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs 152/06*, del quale è necessario tenere conto nell'ambito del procedimento di riesame medesimo;

VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Ditta in esito alla Conferenza di Servizi del 04/10/2022 e acquisita al prot. reg. n. 573830 del 13/12/2022;

CONSIDERATO che, in riscontro alle condizioni definite nel sopracitato decreto n. 346/2020, la documentazione fornita dalla Ditta nel corso del riesame ha consentito di valutare le cessazioni di qualifica di rifiuto, nonché di valutare l'adeguamento alle BAT Conclusions 2018 e gli aspetti societari concernenti le proprietà delle aree;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 14/02/2023 trasmesso con nota prot. reg. n. 149339 del 17/03/2023;

RITENUTO in esito a quanto illustrato nel sopracitato verbale, di integrare il punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la Ditta svolge anche attività di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da scorie e ceneri per capacità superiore a 75 Mg/giorni, già autorizzate con i precedenti provvedimenti di AIA, ancorché i medesimi provvedimenti non citino il pertinente punto 5.3;

DATO ATTO che nel corso della Conferenza di Servizi del 14/02/2023 gli Enti hanno concordato in merito ai valori di rifiuti in stoccaggio e di EoW depositati nelle aree dell'installazione, nonché in merito alla quantificazione della potenzialità giornaliera, tenuto conto della sospensione del procedimento per la linea di recupero rifiuti "CAL.CE. LIGHT";

DATO ATTO che nel corso della Conferenza di Servizi del 14/02/2023 è stato altresì accolto l'incremento di 14.000 Mg di rifiuti in stoccaggio, connesso all'ampliamento del capannone X, riducendo l'iniziale richiesta della Ditta pari a 15.000 Mg in quanto

1.000 Mg sono riferiti a stoccaggi in area AL2, al momento non utilizzabile per il deposito di rifiuti in ragione della soprarichiamata sospensione del procedimento per la linea di recupero rifiuti "CAL.CE. LIGHT";

CONSIDERATO che i quantitativi inerenti stoccaggi e potenzialità giornaliera della linea "CAL.CE. LIGHT" potranno essere integrati con specifica valutazione a seguito della riattivazione del relativo procedimento, ferma restando la potenzialità annuale di lavorazione definita con AIA n. 10/2019;

RITENUTO che la potenzialità giornaliera relativa alla linea di cessazione qualifica di rifiuto nella produzione di calcestruzzi CALCE.LIGHT e i relativi quantitativi istantanei di rifiuti depositabili nella pertinente area AL2, siano definiti in seguito al riavvio della parte di procedimento attualmente sospesa, senza necessità di esperire nuovamente eventuali procedure di screening VIA, dal momento che l'integrazione della linea CALCE.LIGHT in AIA è già stata oggetto di esclusione della procedure di VIA con decreto n. 346/2020 e che la potenzialità annua, unico dato di potenzialità definito nella precedente AIA n. 10/2019, resterebbe in ogni caso invariata;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta a riscontro delle richieste dalla Conferenza di Servizi del 14/02/2023, acquisita al prot. reg. n. 267161, 267169, 267180, 267189 del 17/05/2023;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante reso da ARPAV ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 in merito alla cessazione di qualifica di rifiuti plastici e inerti (prot. reg. n. 370599 del 10/07/2023);

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 04/07/2023, trasmesso con nota prot. reg. n. 419887 del 04/08/2023;

RITENUTO di precisare che la cessazione di qualifica di rifiuto dei fanghi di dragaggio (CER 170506) è normata dall'art. 184 quater del D. Lgs. 152/2006;

VISTO che con la documentazione integrativa sopra citata la Ditta dichiara che il materiale di dragaggio ricevuto in ingresso alla piattaforma sarà costituito esclusivamente da frazioni sabbiose (in aderenza alle previsioni della noma UNI CEN/TS 17438 - prospetto 1, tipologia H) sottoposte a trattamento per la fabbricazione di aggregati conformi alla norma UNI EN 13242 da impiegare esclusivamente come materiale tecnico per discarica (MA.TE.CE S), chiedendo che, al fine della cessazione di qualifica di rifiuto, si applichino i limiti del test di cessione della discarica, in quanto l'applicazione delle specifiche previste per singola discarica annullano i rischi di contaminazione delle acque sotterranee e del sottosuolo;

VISTO che nel sopracitato parere ARPAV prot. reg. n. 370599 del 10/07/2023, con riferimento alla cessazione di qualifica di rifiuto dei fanghi di dragaggio (CER 170506) viene evidenziato che "*i fanghi di dragaggio vanno gestiti separatamente ai sensi dell'art. 184-quater*" e che "*per quanto concerne la produzione di MA.TE.CE. (D o S) si ritiene che debbano essere utilizzati unicamente materiali grossolani che rispondano alle specifiche tecniche previste per il singolo strato della discarica*";

RITENUTO che la cessazione di qualifica di rifiuto per i fanghi di dragaggio nel caso in esame si configuri come utilizzo in un ciclo produttivo (produzione di materiale tecnico per discarica), come confermato in sede di Conferenza di Servizi del 04/07/2023 e che, pertanto, non si applichi il comma 2 dell'art. 184-quater relativo "all'utilizzo in un sito", ma si debbano applicare i requisiti di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 184-quater;

RITENUTO pertanto che le condizioni per la cessazione di qualifica di rifiuto dei fanghi di dragaggio (CER 170506) ai sensi dell'art. 184 quater del D. Lgs. 152/2006 sono identificate nelle medesime condizioni stabilite per le altre tipologie di rifiuti ammesse alla produzione di MA.TE.CE.S. secondo il sopracitato parere ARPAV, integrate inoltre dalla conformità alla norma UNI EN 13242;

CONSIDERATO che in base al parere obbligatorio e vincolante reso da ARPAV ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 non è possibile rilasciare la cessazione di qualifica di rifiuto per la produzione di aggregati leggeri ai sensi della norma UNI 13055 in quanto la Ditta non ha fornito sufficienti informazioni in relazione alle criticità rilevate da ARPAV;

CONSIDERATO altresì che, al di fuori di quanto già previsto dal DM n. 152/2022, in base al parere obbligatorio e vincolante reso da ARPAV ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 non è possibile rilasciare la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso" per la produzione di aggregati per malta per incompatibilità tra la frazione grossolana valorizzabile nella linea di lavorazione dei rifiuti da processi termici, oggetto della richiesta, e le caratteristiche granulometriche inferiori previste dalla norma UNI EN 13139;

RITENUTO di esplicitare che, nel caso di impiego di sottoprodotti nella linea di produzione del calcestruzzo, le condizioni di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 possano essere attestate prendendo come riferimento utile le medesime procedure previste per la produzione di calcestruzzi EoW, fermo restando che l'onere della prova del rispetto dell'art. 184-bis spetta al produttore/utilizzatore e non è oggetto di preventiva autorizzazione;

VISTO il D.lgs 152/2006 ss.mm.ii. *Norme in materia ambientale*;

VISTA la LR 3/2000 ss.mm.ii *Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti;*

VISTO il DM 152 del 27 settembre 2022 *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs 152/06*;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, espresse nelle sedute del 08/04/2022, 04/10/2022, 14/02/2023.
3. Si rilascia alla CEREA S.p.A. con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR), con annesso impianto di produzione calcestruzzi con accesso da Via Palesella, 3/E, Cerea (VR), per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva delle modifiche positivamente valutate dalla Conferenza di Servizi;
4. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio n. 24 mappali: 128, 147 parte, 162 parte, 150, 165, 168, 170, 184, 187, 189, 191, 193, 194, 203, 204, 209, 220 parte, 222, 227, 233 parte, 234 parte, 259 parte (ex 238 parte), 240, 241, 244, 245 parte, 250 parte, 252, 261 (ex 253).
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:

5.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;

5.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

5.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.

6. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

   6.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

   6.2. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

   6.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006.

7. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; l'incremento dei quantitativi in stoccaggio assentito con il presente provvedimento può essere applicato solo a seguito di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.

8. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

   8.1. Allegato **A**: Prescrizioni e Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

      8.1.1. Allegato **A1**: Elenco CER e operazioni autorizzate;

      8.1.2. Allegato **A2**: Layout installazione.

9. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in **Allegato A** al presente provvedimento e relativi suballegati.

10. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. prot. reg. n. 418903 del 23/09/2021, ad eccezione delle parti sospese con nota prot. reg. n. 506385 del 02/11/2022.

11. Il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto, nonché ogni eventuale autorizzazione rilasciata per le linee di betonaggio in area AL2 di cui alla planimetria in Allegato A2.

12. Il presente provvedimento è notificato alla Ditta Cerea Spa, alla Provincia di Verona, al Comune di Cerea, ad ARPAV.

13. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro; devono essere rispettate le prescrizioni previste dal CPI; relativamente alle sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio, devono essere rispettati i quantitativi massimi di stoccaggio individuati dal CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Verona.

14. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

15. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

copia cartacea composta di 6 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

16. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Dott. Paolo Giandon
FIRMATO DIGITALMENTE

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

A. **Rifiuti Autorizzati**

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

B. **Operazioni Autorizzate**

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:

   2.1. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

   2.2. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

   2.3. stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

   2.4. accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;

   2.5. selezione e cernita [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:

      2.5.1. selezione e cernita [R12] di:

         a) rifiuti non pericolosi e pericolosi costituiti da rifiuti inerti, mediante vagliatura ed eventuale triturazione, finalizzata alla separazione dimensionale di frazioni inerti, anche con deferrizzazione/demetallizzazione spinta; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;

         b) rifiuti non pericolosi merceologicamente misti, manualmente e/o con ausilio di mezzi meccanici ed eventuale demetallizzazione spinta, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;

      2.5.2. eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13]; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D), mentre le frazioni estranee ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento; la lavorazione è effettuata manualmente e/o con ausilio di mezzi meccanici ed eventuale demetallizzazione spinta;

   2.6. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inorganica [R5], tramite selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione, demetallizzazione spinta, successiva maturazione in cumuli, finalizzato alla produzione dei seguenti materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW):

         a) aggregati recuperati prodotti ai sensi del DM n. 152/2022, conformi alla norma UNI EN 13242,

esclusivamente per gli usi previsti dalla norma UNI 11531-1 Prospetto 4a/4b, negli utilizzi di cui all'Allegato 2 lettera b) del medesimo decreto (In.ar.co. secondo DM 152/2022);

b) aggregati recuperati prodotti ai sensi del DM n. 152/2022, conformi alla norma UNI EN 12620, per gli utilizzi di cui all'Allegato 2 lettera f) del medesimo decreto (In.Ar.Co Extra per calcestruzzo secondo DM 152/2022);

c) aggregati recuperati prodotti ai sensi del DM n. 152/2022, conformi alla norma UNI EN 13139, per gli utilizzi di cui all'Allegato 2 lettera f) del medesimo decreto (In.Ar.Co Extra per malte secondo DM 152/2022):

d) Miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma UNI 11531-1 (EoW A1 - In.ar.co. "caso per caso");

e) aggregati per calcestruzzo, conformi alla norma UNI EN 12620, UNI 8520-1, 8520-2 e prospetto E.3 della norma UNI EN 206 (EoW A2 - In.Ar.Co Extra per calcestruzzo "caso per caso");

f) materiale tecnico per discarica per i seguenti strati drenanti, conformi al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii: strato di regolarizzazione, strato drenante del fondo discarica, strato di drenaggio del gas e rottura capillare della copertura superficiale (EoW A3 MA.TE.CE.D);

g) materiale tecnico per discarica da utilizzare come copertura giornaliera o per piste/strade interne alla discarica conforme al D.Lgs. n. 36/2003 (EoW A4 MA.TE.CE.S);

h) terre a carattere coesivo (limi/argille) per gli usi previsti dal paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1 (EoW C1 "caso per caso");

2.7. recupero di fanghi di dragaggio [R5] ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006;

2.8. recupero di rifiuti metallici non pericolosi [R4] mediante vagliatura, deferrizzazione, frantumazione, demetallizzazione spinta, per la produzione di materiale ferroso (ferro/acciaio) e non ferroso (alluminio), che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

2.9. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice cellulosica [R3], mediante selezione/cernita manuale su nastro ed eventuale successiva pressatura, per la produzione di materiale per l'industria cartaria, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;

2.10. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3], mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica, per la produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);

2.11. adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione o pressatura, di rifiuti non pericolosi, per singolo CER e singola partita.

3. Qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, questi possano essere ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

4. Gli impianti di betonaggio C1 e C2 identificati in **Allegato A2**, sono finalizzati alla produzione di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 206, denominato CAL.CE GREEN, esclusivamente con impiego di materiali che non hanno qualifica di rifiuto.

C. **Quantitativi autorizzati**

5. Presso l'installazione è autorizzata la gestione delle seguenti quantità di rifiuti e materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto:

5.1. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15):

Capacità di Stoccaggio R13 – D15	
Rifiuti	**Mg**
Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno	1.100
Altri rifiuti non pericolosi	35.000+14.000=49.000
Rifiuti pericolosi	5.000
Totale	41.100+14.000=55.100*

* inclusi i rifiuti prodotti presso l'installazione a seguito delle operazioni di gestione rifiuti.

5.2. quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili nelle altre operazioni:

Potenzialità di trattamento in altre operazioni R3, R4, R5, R12, D13, D14		
Rifiuti	**Mg/anno**	**Mg/giorno**
Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno (R3, R12)	29.900	115
Altri rifiuti non pericolosi e pericolosi (R4, R5, R12, D13, D14)	350.000 di cui massimo 25.000 di pericolosi	16.000, di cui massimo 1.150 di rifiuti pericolosi. Il tetto massimo è così suddiviso: ✓ Rifiuti metallici non pericolosi (R4): max 1.000 Mg/g ✓ Altri rifiuti (R5, R12, D13, D14): max 15.000 Mg/g, di cui massimo 1.150 di pericolosi
Totale	379.900 di cui massimo 25.000 di pericolosi	16.115, di cui massimo 1.150 di pericolosi

5.3. I rifiuti che hanno concluso tutti i cicli di lavorazione ma che risultano formalmente ancora in operazioni R5 in quanto in attesa delle analisi per il riconoscimento della qualifica di EoW non sono computati nel calcolo della potenzialità giornaliera e quindi non concorrono al conseguimento del limite giornaliero stabilito. Tali rifiuti devono essere adeguatamente identificati in installazione mediante apposita cartellonistica indicante lo specifico stato di "materiale che ha concluso la lavorazione R5 ed è in attesa di analisi" e devono essere debitamente tracciati nel sistema gestionale dell'installazione.

5.4. Quantitativi massimi istantanei presenti in installazione di rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione) ed EoW prodotti:

Area		Rifiuti		EoW		Totale
Nome	Superficie	Mg	Tipo	Mg	Tipo	
Capannone AS1	1.065	5.000	pericolosi			5.000
AS2	13.538	20.000	non pericolosi	1.000	EoW da R4	21.000
AL1	7.730	3.000	non pericolosi	6.000	EoW da R5	9.000
AS4	3.925	9.000	non pericolosi	9.000	EoW da R5	18.000
Capannone X	10.530	16.000	non pericolosi	30.000	EoW da R5	46.000
	720			1.000	EoW da R4	1.000
AS5	1.070	1.000	non pericolosi			1.000
PS2/PS3	6.565			30.000	EoW da R5	30.000
AS3	3.270	1.100	non pericolosi cellulosici e plastici			1.100
PS1	500			700	EoW da R3	700
AL2	11.400			1.000	EoW da R5 utilizzati per CAL.CE.Green	1.000

D. **Organizzazione/Layout**

6. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio di cui alla Planimetria in Allegato A2, la quale individua anche i punti di emissione in atmosfera e i punti di scarico in corpo idrico.
7. Le postazioni adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla Planimetria in Allegato A2; ogni modifica dell'Allegato A2 deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.

E. **Conferimento rifiuti**

8. I rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA di ciascun rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificato di analisi. Il certificato di analisi fornito dal produttore sarà relativo almeno alla caratterizzazione del rifiuto, mentre le ulteriori analisi mirate alla ammissibilità nelle specifiche linee di recupero/smaltimento, descritte negli specifici paragrafi, saranno eseguite presso l'installazione, salvo siano già state eseguite dal produttore. L'omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni 3.000 m^3 conferiti e almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio (art. 183 lett. *aa)* del d.lgs. 152/2006) ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori e provenienti da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, l'omologa potrà essere effettuata ogni 3.000 m^3 e almeno ogni dodici

mesi, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta; la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali -99, per i quali, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici.

9. Non possono essere conferiti rifiuti contenenti amianto; il PGO deve contenere una specifica procedura per la gestione del ritrovamento di amianto nei rifiuti dopo l'accettazione.
10. Nei rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 170505* (Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose) e 170506 (Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05) non dovranno essere presenti sostanze putrescibili.
11. Deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
12. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
13. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene deve essere attuata la Procedura di controllo radiometrico;
14. I rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici che possono dar luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas devono essere stoccati in ambiente anidro.
15. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (UE) 2019/1021 (inquinanti organici persistenti).
16. I flussi di rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all'articolo 183 lettera b-ter punto 2 del D. Lgs. 152/2006 ritirati in installazione dovranno essere opportunamente rendicontati all'Osservatorio regionale Rifiuti di ARPAV, al fine di dare riscontro a quanto previsto dall'articolo 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006 e dall' articolo 1, comma 649, secondo periodo, Legge 147/2013.

F. **EoW rifiuti inerti ai sensi del DM n. 152/2022**

17. La produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto in conformità al DM n. 152/2022 di cui ai punti 2.6 lettere a), b), c) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    17.1. I CER ammessi alla lavorazione sono quelli indicati nelle pertinenti colonne della Tabella 1 in Allegato A1;

    17.2. Il CER 170504 rientra nella filiera DM n. 152/2022 limitatamente alle terre costituite da sabbia, ghiaia, ciottoli aventi comportamento geotecnico granulare;

    17.3. I rifiuti oggetto di recupero devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti presenti in installazione;

17.4. I processi di recupero e le caratteristiche dei prodotti ottenuti devono essere conformi a quanto stabilito nel DM n. 152/2022;

17.5. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato deve essere predisposta la dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento n. 305/2011, da allegare alla dichiarazione di conformità, e deve essere apposta la marcatura CE sul prodotto.

G. **EoW rifiuti inerti "caso per caso"**

EoW A1 - In.ar.co.

18. La produzione di miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma UNI 11531-1 (**EoW A1 - In.ar.co.**) di cui al punto 2.6 lettera d) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.1. Il CER ammesso alla lavorazione è esclusivamente il CER *190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*, indicato nella pertinente colonna della Tabella 1 in Allegato A1;

18.2. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 2 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 2 in Allegato A1;

18.3. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso al test di cessione con metodi e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);

18.4. La lavorazione consiste in fasi interconnesse di maturazione, vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani, vagliatura intermedia e fine per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm), seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);

18.5. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalla lavorazione di cui al punto precedente tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nel test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);

18.6. Gli EoW devono risultare conformi alle seguenti norme armonizzate e di idoneità tecnica:

a) Norma UNI 11531-1, prospetti 3a e/o 3b come aggregati industriali;

b) Norma UNI EN 13242;

c) Norma UNI/EN 13285: per eventuali fasi di miscelazione di diverse frazioni granulometriche in relazione alla Norma UNI 11531-1.

18.7. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri ambientali: Test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98;

18.8. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW A2 In.Ar.Co Extra

19. La produzione di aggregato per calcestruzzo, conforme alla norma UNI EN 12620, UNI 8520-1, 8520-2 e prospetto E.3 della norma UNI EN 206 (**EoW A2 In.Ar.Co Extra**) di cui al punto 2.6 lettera e) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    19.1. Il CER ammesso alla lavorazione è esclusivamente il CER *190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*, indicato nella pertinente colonna della Tabella 1 in Allegato A1;

    19.2. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 3 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 3 in Allegato A1;

    19.3. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso al test di cessione con metodi e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);

    19.4. La lavorazione consiste in fasi interconnesse di maturazione, vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani, vagliatura intermedia e fine per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm), seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);

    19.5. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalla lavorazione di cui al punto precedente tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nel test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);

    19.6. Gli EoW devono risultare conformi alle seguenti norme armonizzate e di idoneità tecnica:

        a) Norma UNI EN 12620.

        b) Norma UNI EN 8520-1 e 8520-2;

        c) Norma UNI EN 206, prospetto E.3;

        d) Perdita all'accensione (LOI) o TOC, contenuto di metalli e stabilità (vedi specifica tecnica UNI CEN/TS 17438) + Al metallico, Silice reattiva, Ammoniaca e idrogeno (vedi norma UNI 8520-2, app. A): modalità di verifica e valori di riferimento da definire nel PGO;

    19.7. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri ambientali: Test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98.

    19.8. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW A3 e B1 MA.TE.CE.D

20. La produzione di materiale tecnico per discarica per strato di regolarizzazione, strato drenante del fondo discarica, strato di drenaggio del gas e rottura capillare della copertura superficiale (**EoW MA.TE.CE.D**), di cui al punto 2.6 lettera f) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    20.1. La lavorazione è distinta in linea A dedicata al recupero delle scorie da incenerimento (**EoW A3**), linea B rifiuti da processi termici e rifiuti inerti (**EoW B1**);

    20.2. I CER ammessi alle lavorazioni sono quelli indicati nelle pertinenti colonne della Tabella 1 in Allegato A1, dove risulta altresì indicata la specifica linea di lavorazione;

20.3. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche dei CER e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 4 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 4 in Allegato A1;

20.4. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche dei CER e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso ai criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);

20.5. La lavorazione consiste in:

LINEA A SCORIE DA INCENERIMENTO - fasi di trattamento sequenziali di:

- maturazione;
- vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani;
- vagliatura intermedia e fine, per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm);
- seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);

LINEA B TERMICI E INERTI - fasi di trattamento sequenziali di:

- vagliatura grossolana (80 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani;
- vagliatura intermedia e fine, per generare due flussi (materiale fine/medio, indicativamente 0-20 mm; materiale grossolano, indicativamente 20-80 mm); la frazione fine è gestita come rifiuto;

20.6. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalle linee di lavorazione sopraelencate tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nei criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);

20.7. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri di qualità:

a) Prescrizioni sulle caratteristiche prestazionali.

Qualora la discarica sia stata approvata precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 121/20, potranno essere ammesse anche le caratteristiche prestazionali previste dal progetto approvato per i corrispondenti strati dei parametri sottolineati, in quanto previsti dal D. Lgs. 36/03 così come modificato dal D. Lgs. 121/20 (strato drenante del fondo discarica). Per gli altri strati i parametri e valori di riferimento, di seguito riportati, possono essere considerati di riferimento nel caso in cui il progetto approvato non preveda specifiche tecniche. Qualora si intenda rispettare le specifiche previste dal progetto approvato, **un estratto dello stesso dovrà essere allegato alla dichiarazione di conformità**.

Strato di regolarizzazione.

Conducibilità idraulica $k \geq 10^{-3}$ m/s, qualora non vi siano indicazioni nel progetto approvato; oppure $k \geq 10^{-4}$ m/s.

Strato drenante del fondo discarica (specifiche di cui al D. Lgs. 36/03 e s.m.i.).

Aggregato grosso marcato CE (UNI EN 13242) con le seguenti caratteristiche:

Indicativamente ghiaia pietrisco: 16-64 mm

Basso contenuto di carbonati (< 35%)

Percentuale di passante al vaglio 200 ASTM < 3%

Granulometria uniforme

Coefficiente di appiattimento (UNI EN 933-3) < 20

Diametro minimo d > 4 volte la larghezza della fessura del tubo di drenaggio

Permeabilità $K \geq 1*10^{-5}$ m/s (per discariche per RNP e RP)

Classi A1 e A3 della classificazione HRB-AASHTO (per discariche per RNP e RP).

Strato di drenaggio del gas e rottura capillare della copertura superficiale.

Materiale ghiaioso pulito (indicativamente 16-32 mm), linee guida CTD (1997), classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO

percentuale di fine (passante al vaglio 200 ASTM) < 5%

conducibilità idraulica $k \geq 10^{-3}$ m/s.

b) Prescrizioni sulle caratteristiche ambientali.

Criteri di ammissibilità della specifica di discarica secondo l'Allegato 4 del del D. Lgs. 36/03 e s.m.i., in funzione della specifica tipologia di discarica di destinazione.

20.8. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW A4 MA.TE.CE.S

21. La produzione di materiale tecnico per discarica da utilizzare come copertura giornaliera o per piste/strade interne alla discarica, conforme al D. Lgs. n. 36/03 e s.m.i. **(EoW A4 MA.TE.CE.S)** di cui al punto 2.6 lettera g) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

21.1. Il CER ammesso alla lavorazione è esclusivamente il CER 190112 *ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*, indicato nella pertinente colonna della Tabella 1 in Allegato A1;

21.2. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 5 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 5 in Allegato A1;

21.3. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche dei CER e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso ai criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);

21.4. La lavorazione consiste in fasi di trattamento sequenziali di:

- maturazione;
- vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani;

- vagliatura intermedia e fine, per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm);
- seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);

21.5. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalla lavorazione di cui al punto precedente tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nei criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);

21.6. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri di qualità:

21.6.1. Conducibilità idraulica $k \geq 10^{-3}$ m/s, qualora non vi siano indicazioni nel progetto approvato; oppure $k \geq 10^{-4}$ m/s.

21.6.2. Criteri di ammissibilità della specifica di discarica secondo l'Allegato 4 del del D. Lgs. 36/03 e s.m.i., in funzione della specifica tipologia di discarica di destinazione.

21.7. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW C1 Terra destinata agli usi previsti dal paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1

22. La produzione di terre a carattere coesivo (limi/argille) per gli usi previsti dal paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1 (EoW C) di cui al punto 2.6 lettera h) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

22.1. È ammesso alla lavorazione unicamente il CER 170504;

22.2. Ai fini dell'ammissibilità delle singole partite di rifiuti in ingresso alla lavorazione:

22.2.1. deve essere preliminarmente attestata la non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;

22.2.2. non possono essere sottoposte a recupero le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

22.2.3. le partite di terre e rocce entro colonna A devono essere gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B;

22.2.4. deve essere attestata l'assenza di amianto; L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e, qualora siano rilevati frammenti, di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto. Il gestore deve verificare che il rifiuto in ingresso sia conforme a tale attestazione;

22.2.5. deve essere determinata la percentuale di materiali di riporto di origine antropica secondo le metodiche previste dal DPR 120/2017 Allegato 10; il contenuto di materiali antropici deve essere inferiore al 50%; qualora il contenuto sia superiore al 20% il rifiuto deve essere sottoposto ad operazioni di separazione meccanica;

22.2.6. deve essere accertato sul rifiuto in ingresso il rispetto dei limiti per il test di cessione (Allegato 3, DM 05/02/98);

22.2.7. deve essere evidenziata nella documentazione in ingresso che nel cantiere è stata evitata la commistione tra terre e rifiuti provenienti da attività di demolizione.

22.3. La lavorazione consiste in eventuali fasi interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni indesiderate;

22.4. Nel caso in cui non si riscontri materiale di origine antropica nel rifiuto in ingresso l'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 152/2022.

22.5. Nel caso in cui si riscontri materiale di origine antropica, l'eventuale frazione grossolana separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 152/2022, previa verifica di conformità al test di cessione (DM 05/02/98 allegato 3) e se costituita da una frazione merceologicamente riconducibile ai punti A5/P della specifica tecnica UNI CEN TS 17438.

22.6. Con riferimento agli EoW prodotti:

22.6.1. Gli Eow, costituiti dalla frazione fine/terra, devono risultare conformi alle seguenti specifiche tecniche

- Norma UNI 11531-1, paragrafo 4.1 per i parametri prestazionali in funzione dello specifico utilizzo.

22.6.2. Gli Eow, costituiti dalla frazione fine/terra, devono risultare conformi alle seguenti specifiche ambientali

- Materiali di riporto antropici < 20% (All. 10 DPR 120/17);
- CSC di cui alla tabella 1 All. 5 Titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (entro colonna A o colonna B in funzione del sito di utilizzo)
- Test di cessione: metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98.

22.6.3. Qualora la colmata/rinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità - dell'EoW - con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998);

22.6.4. Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea e non soggetta ad operazioni meccaniche, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.

22.7. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

Dichiarazione di conformità e sistema di gestione per gli EoW "caso per caso" inerti

23. Per ogni lotto di EoW inerti "caso per caso" prodotto ai sensi del presente Allegato deve essere predisposta apposita dichiarazione di conformità (il fac-simile deve essere allegato al sistema di gestione), contenente i seguenti elementi minimi, sotto forma di dichiarazione di veridicità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000:

a) la ragione sociale della Ditta;

b) il numero/codice del lotto,

c) il riferimento del rapporto di prova attestante le caratteristiche del prodotto come standard prestazionali e i risultati delle prove previste dallo standard ambientale;

d) l'utilizzo previsto in relazione a quelli ammessi;

24. Qualora la Ditta certifichi il materiale ai sensi del Regolamento n. 305/2011, alla dichiarazione di conformità deve essere allegata la Dichiarazione di Prestazione ai sensi del citato regolamento.

25. Il Sistema di gestione deve specificare la frequenza delle analisi e deve comprendere le seguenti procedure minime:
    a) Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
    b) Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
    c) Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti,
    d) Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste)
    e) Definizione del lotto dell'EoW;
    f) Gestione delle non conformità dei rifiuti in ingresso e degli EoW prodotti, per questi ultimi distinte per non conformità ambientale e prestazionale.

H. **Impiego di sottoprodotti per la produzione di calcestruzzi**

26. Si dà atto che nelle linee di betonaggio C1 e C2 la Ditta impiega materie prime, sottoprodotti, EoW.
27. Fermo restando che l'onere della prova in merito al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 spetta al produttore e/o all'utilizzatore in ogni fase della gestione del residuo e l'uso di sottoprodotti non è soggetto a preventiva autorizzazione, le indicazioni riportate nei pareri vincolanti e obbligatori resi da ARPAV per la cessazione di qualifica di rifiuto nella produzione di calcestruzzo rappresentano un utile riferimento anche per la dimostrazione del rispetto delle condizioni stabilite per l'impiego dei sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis può essere utilmente assunta una delle seguenti tre fattispecie, ferma restando la possibilità per la Ditta di adottare altri equivalenti criteri di dimostrazione.

    27.1.1. Fattispecie 1:

    - ✓ i sottoprodotti impiegati rispettano, anche dopo eventuale trattamento non diverso dalla normale pratica industriale (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate) i contenuti tecnico-prestazionali delle pertinenti norme UNI;

      e

    - ✓ i sottoprodotti sono conformi ai limiti e metodi del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98.

    27.1.2. Fattispecie 2:

    - ✓ i sottoprodotti impiegati rispettano, anche dopo eventuale trattamento non diverso dalla normale pratica industriale (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate) i contenuti tecnico-prestazionali delle pertinenti norme UNI;

      e

    - ✓ qualora la classe di resistenza a compressione del calcestruzzo sia inferiore alla $C_{16/20}$ di cui al prospetto 12 della norma UNI EN 206, il calcestruzzo risulta conforme ai limiti e metodi del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98.

    27.1.3. Fattispecie 3:

    - ✓ i sottoprodotti impiegati rispettano, anche dopo eventuale trattamento non diverso dalla normale pratica industriale (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate) i contenuti tecnico-prestazionali delle pertinenti norme UNI;

e

- ✓ qualora la classe di resistenza a compressione del calcestruzzo sia superiore alla $C_{16/20}$ di cui al prospetto 12 della norma UNI EN 206, il calcestruzzo risulta conforme ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98 con test di cessione monolitico ai sensi della norma UNI EN 15863.

I. **EoW fanghi di dragaggio [R5, Punto 2.7]**

28. L'ottenimento di EoW da fanghi di dragaggio ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    28.1. È ammesso alla lavorazione unicamente il CER 170506, costituito da sabbie di dragaggio rispondenti alla categoria H1 della specifica tecnica UNI/CEN TS 17438;
    28.2. Il recupero consiste in trattamenti di asciugatura con eventuale eliminazione di materiale estraneo (es. legno);
    28.3. L'utilizzo certo dell'EoW è individuato nell'impiego nella linea produttiva volta alla produzione di materiale tecnico per discarica denominato **MA.TE.CE.S**; pertanto, i requisiti di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 184-quater coincidono con le caratteristiche di conformità individuate per l'EoW **MA.TE.CE.S** di cui al paragrafo G; l'aggregato dovrà in aggiunta rispettare la conformità alla norma UNI EN 13242;
    28.4. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc;
    28.5. La dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al comma 3 dell'art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006.

J. **Eow rifiuti non pericolosi metallici [R4, Punto 2.8]**

29. Il recupero di rifiuti metallici [R4] destinati alla produzione di materiale per l'industria metallurgica, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-*ter*, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011.

K. **Eow rifiuti non pericolosi a matrice cellulosica [R3, Punto 2.9]**

30. Il recupero di rifiuti cellulosici [R3] destinati alla produzione di materiale per l'industria cartaria, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-*ter*, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dal DM 22 settembre 2020, n. 188 e nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni:
    30.1. l'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al CER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso CER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;
    30.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
    30.3. la dimensione massima del lotto di EoW oggetto della dichiarazione di conformità è pari a 100 Mg;
    30.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;

30.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC.

L. **Recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3, Punto 2.10]**

31. Il recupero di rifiuti plastici [R3] destinati alla produzione di materiale per impieghi diversi, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-*ter*, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) È ammesso a recupero esclusivamente il CER 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi), provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti da attività agricole;

b) Le lavorazioni consistono in selezione delle frazioni plastiche, separazione delle eventuali frazioni estranee, pressatura;

c) L'Eow prodotto deve risultare conforme alla norma UNIPLAST UNI 10667-11;

d) La dichiarazione di conformità deve essere resa per ogni lotto prodotto e conforme alle previsioni indicate nelle Linee Guida SNPA, tab. 4.1 – criteri dettagliati – lett. e);

e) Le procedure contenute nel sistema di gestione devono risultare conformi ai requisiti indicati nella LG SNPA 41/2022 tab. 4.1.

M. **Adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione [R12-D13, Punto 2.11]**

32. Le operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi devono essere svolte:

a) su singole partite di singoli CER in ingresso, per il loro invio a impianti terzi;

b) su partite congiunte di rifiuti aventi medesimo CER per il loro invio a impianti terzi;

c) sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a successivo destino.

N. **Emissioni in atmosfera**

33. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati con la sigla E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, GG1, GG2, GG3 nella planimetria in Allegato A2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

33.1. Per i camini E1, E2, E3 devono essere rispettati i seguenti Valori Limite di Emissione:

Sigla	Portata (Nm^3/h)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	SME	Parametro	VLE (mg/Nm^3)
E1	10.000	Impianto selezione/ cernita e pressatura di rifiuti cellulosici e plastici	Filtro a maniche Le cappe di aspirazione sono posizionate sulla tramoggia di alimentazione della pressa e a servizio della cabina di selezione manuale	NO	Polveri	5
E2	25.000	Locale chiuso rifiuti pericolosi	Colonna di assorbimento a carboni attivi e filtro a maniche Sono aspirati il box di stoccaggio rifiuti e frazioni cernite e vagliate dove è presente anche il vaglio e i silos di stoccaggio delle ceneri leggere	NO	Polveri totali	5
					TVOC*	30
E3	14.000	Impianto frantumazione/ selezione	Filtro a maniche L'aspirazione è posizionata sulla sezione di vagliatura finale	NO	Polveri	5

*Il limite di concentrazione è riferito al parametro TVOC come definito nelle BAT Conclusions (2018) (rif. metodica analitica UNI EN 12619).

Per gli inquinanti non considerati nella presente tabella, fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato I, alla Parte V, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

33.2. Per i punti di emissione da E4, E5, E6, E7, E8 relativi agli sfiati dei silos cemento, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore; il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro;

33.3. le emissioni dei gruppi elettrogeni GG1, GG2 e GG3, i quali per effetto delle norme di aggregazione superano le soglie di esenzione dall'autorizzazione, dovranno rispettare, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 273-bis del d.lgs. n. 152/2006, i seguenti limiti stabiliti per gli impianti di combustione inferiori a 1 MW

Parametro	**VLE**(mg/Nm^3)
Polveri	150
NOx	500

33.4. I sistemi di captazione ed abbattimento dovranno essere mantenuti costantemente in efficienza, provvedendo a eseguire controlli e pulizie dei filtri con cadenza almeno semestrale; dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti dichiarati, verificando l'efficienza del sistema di abbattimento con analisi delle emissioni in uscita, per i parametri previsti.

33.5. I camini di espulsione emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) tutti i punti di prelievo devono essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

b) i punti di emissione in atmosfera devono essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 15259 – UNI EN 13284-1), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi).

33.6. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli previsti nel PMC; in ogni caso gli autocontrolli devono essere effettuati secondo le seguenti condizioni:

a) le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose;

b) per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

c) per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

33.7. Per quanto concerne l'emissione diffusa di polveri:

33.7.1. L'emissione di polveri deve essere limitata nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti polverulenti e, se necessario, devono essere adottate idonee misure di abbattimento.

33.7.2. Le polveri diffuse prodotte dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura devono essere abbattute con apposito impianto di nebulizzazione ad acqua.

33.7.3. Devono essere mantenuti in efficienza gli impianti di aspirazione e/o abbattimento durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti/materiali polverulenti nei seguenti punti:

a) punti fissi, nei quali avviene il prelievo e il trasferimento dalle attrezzature di trasporto;

b) eventuali sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;

c) eventuali attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;

d) convogliatori aspiranti.

33.8. Deve essere evitato il sollevamento di polveri nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto; il materiale deve essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico.

33.9. Deve essere evitata l'emissione di polveri dalla copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, che devono quindi essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione.

33.10. Deve essere mantenuto apposito impianto fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonte di emissioni polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale e durante la circolazione dei mezzi.

33.11. I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento e bagnarti periodicamente per evitare la diffusione di polveri.

O. **Gestione delle acque**

34. È autorizzato, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico, al punto 13 individuato nella planimetria di cui all'Allegato A2, delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Focchiara" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    34.1. Lo scarico deve rispettare i limiti di Tabella 3 "scarico in acque superficiali", dell'Allegato V alla Parte III del d.l.gs. n. 152/06.
    34.2. Le acque meteoriche di prima pioggia che dilavano le superfici scolanti presenti nell'installazione devono essere separate e raccolte in un'apposita vasca adibita ai trattamenti di sedimentazione e disoleazione prima di ricongiungersi nel bacino di laminazione con le acque di seconda pioggia e con quelle collettate dai tetti. Dal bacino di laminazione le acque meteoriche, prima del loro scarico, devono essere trattate nell'impianto di disoleazione dinamico a pacchi lamellari posto a monte del pozzetto di campionamento che precede lo scarico nello "Scolo Focchiara".
    34.3. L'acqua trattata può essere utilizzata nel processo di gestione rifiuti e di irrigazione tramite nebulizzatori.
    34.4. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC;
35. Le acque dei servizi igienici assimilabili alle acque domestiche sono avviate a scarico per subirrigazione.
36. Tutti i manufatti impiegati per la depurazione e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità e la vasca di sedimentazione/chiarificazione delle acque di dilavamento provenienti dai piazzali deve essere soggetta ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione.

P. **PMC/PGO**

37. Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC presentato con la documentazione di riesame acquisito al prot. reg. n. 353769 del 09/08/2021.
38. Ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia ed è soggetta all'approvazione della Regione.
39. La reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice.
40. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettua, con oneri a carico del Gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

Q. **Prescrizioni generali**

41. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
42. Le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D).

43. Devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW); i rifiuti non pericolosi devono inoltre essere stoccati in aree distinte dai rifiuti pericolosi; va evitato il contatto tra rifiuti incompatibili.
44. In caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità.
45. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è depositata; inoltre, a maggiore garanzia della rintracciabilità dei rifiuti destinati a R5, sui cumuli già formati per la successiva lavorazione non dovranno essere aggiunte ulteriori aliquote.
46. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, ecc.).
47. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
48. Non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
49. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi, rumori.
50. Deve essere mantenuta un'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e dei materiali – di limitata pendenza e tali da non creare rischi di instabilità e sicurezza – non superiore all'altezza della barriera arborea di perimetrazione.
51. Deve essere garantita la tracciabilità dei materiali EoW in uscita dall'installazione; le informazioni devono essere mantenute – per almeno 5 anni – nella disponibilità dell'Autorità competente al controllo;
52. Ogni singola partita di rifiuti presa in carico non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare o di messa in riserva per periodi superiori a 365 giorni consecutivi.
53. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei contenitori e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei contenitori dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
54. Lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
55. I piazzali, la pavimentazione interna e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono essere tenuti costantemente puliti, al fine anche di garantire il regolare deflusso delle acque; va garantita altresì la pulizia delle strade di accesso all'installazione.
56. Devono essere mantenute in buono stato di conservazione le essenze arboree esistenti.

copia cartacea composta di 19 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

57. Durante l'orario di lavoro deve essere garantita la presenza fissa di personale qualificato alla gestione delle emergenze; deve inoltre essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura.
58. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Cerea, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. *c)*, del d.lgs. n. 152/2006.
59. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cerea (DPCM 14 novembre 1997); devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC le misure dei livelli di emissione ed immissione; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.
60. Devono essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere l'efficienza degli impianti e devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
61. La Ditta, è tenuta a rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi e ad attenersi alle procedure individuate nel Piano di Emergenza Interno.
62. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
63. In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
64. La Ditta Cerea S.p.A. deve avere accessi indipendenti e fisicamente separati dalle società adiacenti; deve essere inoltre chiaramente definita e delimitata – anche con l'utilizzo di strutture di separazione fisse – l'area di pertinenza della Ditta Cerea S.p.A. dalle aree di pertinenza di altre società.

ELENCO RIFIUTI

Tabella 1 – operazioni autorizzate

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
010409	Scarti di sabbia e argilla	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	solo R13	solo R12	X	X					X						
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	solo R13	solo R12	X		X			X							
060502*	fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X													
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X													

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X	X		X							X-LINEA B		
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X													
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X													
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X	X	X		X							X-LINEA B		
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X	X											
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
100202	scorie non trattate	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X													

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X	X											
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X													
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X	X											
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X	X											
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X							X-LINEA B		
100809	altre scorie	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
100903	scorie di fusione	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
101203	polveri e particolato	solo R13	solo R12	X	X											

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	solo R13	solo R12	X												
101299	rifiuti non specificati altrimenti	solo R13	solo R12	X	X											
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
101314	rifiuti e fanghi di cemento	solo R13	solo R12	X	X											
150101	imballaggi di carta e cartone	solo R13	solo R12	X		X		X								
150102	imballaggi di plastica	solo R13	solo R12	X												
150103	imballaggi in legno	solo R13	solo R12	X												
150105	imballaggi compositi	solo R13	solo R12	X				X								
150106	imballaggi in materiali misti	solo R13	solo R12	X		X		X								
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	solo R13	solo R12	X	X									X-LINEA B		
170101	cemento	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
170102	mattoni	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
170103	mattonelle e ceramiche	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X													
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
170201	legno	solo R13	solo R12	X												
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X											
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X	X					X – solo terre costituite da ghiaia/ ciottoli/ sabbia				X-LINEA B		X
170505*	materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X													
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X	X	X						X					
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X													
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	solo R13	solo R12	X	X											

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X													
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X											
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	solo R13	solo R12	X	X					X				X-LINEA B		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	solo R13	solo R12	X			X									
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X											
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X	X		X					X	X	X-LINEA A	X	
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X	X											

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE.S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	solo R13	solo R12	X		X	X									
191202	Metalli ferrosi	solo R13	solo R12	X		X	X									
191203	Metalli non ferrosi	solo R13	solo R12	X		X	X									
191204	Plastica e gomma	solo R13	solo R12	X		X										
191205	Vetro	X	X	X												
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	solo R13	solo R12	X												
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X	X					X - esclusivamente conto terzi				X-LINEA B		
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X	X	X									
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X											
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X	X									X-LINEA B		
200101	carta e cartone	solo R13	solo R12	X		X		X								

CER	Descrizione	Stoccaggio (D15/ R13)	Accorpamento (D14/ R12)	Elim. fraz estr (R12/ D13)	Selezione e cernita dimensionale (R12)	Selezione e cernita misti (R12)	R4 metalli	R3 carta	R3 plastica	R5- DM n. 152/2022 punto 2.6 da lettera a) a lettera c)	R5 - Recupero art. 184 - quater d.lgs. n. 152/2006	R5 In.Ar.Co "caso per caso" punto 2.6 lettera d)	R5 In.Ar.Co extra "caso per caso" punto 2.6 lettera e)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE. D) punto 2.6 lettera f)	R5 materiali per discarica (MA.TE.CE .S) punto 2.6 lettera g)	R5 terre a carattere coesivo punto 2.6 lettera h)
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	solo R13	solo R12	X												
200139	plastica	solo R13	solo R12	X												
200307	rifiuti ingombranti	solo R13	solo R12	X		X										

L’operazione di riduzione volumetrica, ferme restando le prescrizioni AIA, può essere effettuata su tutti i rifiuti non pericolosi idonei ad essere ridotti volumetricamente.

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in installazione da operazioni di gestione rifiuti, qualora non già ricompresi in elenco.

Tabella 2 Prescrizioni specifiche sui rifiuti in ingresso per la produzione di In.ar.co "caso per caso" - miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma UNI 11531-1 (EoW A1)

CER	Descrizione	Prescrizioni specifiche per CER
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	**Caratteristiche:** Ceneri pesanti da inceneritori prevalentemente di rifiuti urbani. **Criteri ambientali di accettabilità (vincolanti):** - Caratterizzazione di non pericolosità. - PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. - TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. - Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/2019 e ss.mm.ii., se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV. del medesimo regolamento. **Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento:** - Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. e di cui alla Tabella dell'Allegato 3 del DM 05/02/98. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.

Tabella 3 -Prescrizioni specifiche sui rifiuti in ingresso per la produzione di Inarco Extra "caso per caso", conforme alla norma UNI EN 12620, UNI 8520-1, 8520-2 e prospetto E.3 della norma UNI EN 206 (EoW A2)

CER	Descrizione	Prescrizioni specifiche per CER
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	**Caratteristiche:** Ceneri pesanti da inceneritori prevalentemente di rifiuti urbani. **Criteri ambientali di accettabilità (vincolanti):** - Caratterizzazione di non pericolosità. - PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. - TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. - Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/20, se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV del medesimo regolamento. **Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento:** - Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. e di cui alla Tabella dell'Allegato 3 del DM 05/02/98. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.

Tabella 4 -Prescrizioni specifiche sui rifiuti in ingresso per la produzione di materiale tecnico per discarica MA.TE.Ce. D (Eow A3 e B1)

CER	Descrizione	Linea di riferimento	Caratteristiche e criteri specifici per CER	Criteri ambientali di accettabilità vincolanti (comuni a tutti i CER)	Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	LINEA B	/	1) Caratterizzazione di non pericolosità (ove pertinente) 2) PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. 3) TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. 4) Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/20, se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV del medesimo regolamento.	Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.
010409	Scarti di sabbia e argilla	LINEA B	limitatamente alla sabbia (classificazione HRB-AASHTO:A1, A2 O A3) ed in percenutali limitate al fine di non compromettere la funzione di drenaggio		
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	LINEA B	Stato fisico: solido frantumabile Provenienza: rottami provenienti da attività di lavorazione dei materiali lapidei (comprese le marmoresine), provenienti da cava autorizzata o da stabilimento produttivo Criteri di accettabilità specifici: caratterizzazione di non pericolosità		
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità.		
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità.		
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	LINEA B	/		

CER	Descrizione	Linea di riferimento	Caratteristiche e criteri specifici per CER	Criteri ambientali di accettabilità vincolanti (comuni a tutti i CER)	Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento
100202	scorie non trattate	LINEA B		1) Caratterizzazione di non pericolosità (ove pertinente) 2) PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. 3) TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. 4) Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/20, se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV del medesimo regolamento.	Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.
100299	rifiuti non specificati altrimenti	LINEA B	Limitatamente a "minerali naturali, trovanti, cascami e scarti di lavorazione di acciaieria derivanti da lavori interni allo stabilimento su piazzali o su pulizie del rottame".		
100809	altre scorie	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità		
100903	scorie di fusione	LINEA B	/		
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità		
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	LINEA B	Assimilabili a quelle dei materiali della categoria A3 o A5 della specifica tecnica UNI		
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità. Assimilabili a quelle dei materiali della categoria A2 della specifica tecnica UNI.		
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità		

CER	Descrizione	Linea di riferimento	Caratteristiche e criteri specifici per CER	Criteri ambientali di accettabilità vincolanti (comuni a tutti i CER)	Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento
	quelli di cui alla voce 16 11 01			1) Caratterizzazione di non pericolosità (ove pertinente) 2) PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. 3) TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. 4) Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/20, se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV del medesimo regolamento.	Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità		
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità		
170101	cemento	LINEA B	Assenza di amianto*		
170102	mattoni	LINEA B	Assenza di amianto*		
170103	mattonelle e ceramiche	LINEA B	Assenza di amianto*		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	LINEA B	Assenza di amianto* e caratterizzazione di non pericolosità. Saranno esclusi da verifica analitica in ingresso solo se derivanti da demolizione selettiva e se relativi a manufatti "fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad es. uffici, mense, magazzini)", alle condizioni previste dalla DGRV 1773/12, allegato A, punto 11).		

CER	Descrizione	Linea di riferimento	Caratteristiche e criteri specifici per CER	Criteri ambientali di accettabilità vincolanti (comuni a tutti i CER)	Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	LINEA B	Caratterizzazione di non pericolosità	1) Caratterizzazione di non pericolosità (ove pertinente) 2) PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. 3) TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. 4) Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/20, se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV del medesimo regolamento.	Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	LINEA B	Limitatamente a sabbia, ghiaia, ciottoli e pietrisco di pezzatura superiore a 2 cm. conformi alla categoria P della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438 e alla definizione della norma EN 932-3 (Classi da A1 ad A3 prospetto 1 norma UNI 11531-1). Assenza di amianto* Caratterizzazione di non pericolosità.		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	LINEA B	Assenza di amianto* Caratterizzazione di non pericolosità secondo le modalità e frequenze previsti dalla DGRV 1773/12, allegato A, punto 11.		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	LINEA B	Assenza di amianto* Caratterizzazione di non pericolosità		
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	LINEA B	/		

CER	**Descrizione**	**Linea di riferimento**	**Caratteristiche e criteri specifici per CER**	**Criteri ambientali di accettabilità vincolanti (comuni a tutti i CER)**	**Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento**
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	LINEA B	Limitatamente ai rifiuti costituiti da ghiaia, sabbia e pietrisco conformi alla categoria P della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438 e alla definizione della EN 932-3. Assenza di amianto* Caratterizzazione di non pericolosità.	1) Caratterizzazione di non pericolosità (ove pertinente) 2) PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. 3) TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. 4) Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/20, se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV del medesimo regolamento.	Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	LINEA A	Ceneri pesanti da inceneritori prevalentemente di rifiuti urbani. Caratterizzazione di non pericolosità.		Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. e di cui alla Tabella dell'Allegato 3 del DM 05/02/98. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.

copia cartacea composta di 17 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Tabella 5 -Prescrizioni specifiche sui rifiuti in ingresso per la produzione di materiale tecnico per discarica MA.TE.Ce. S - A4

CER	Descrizione	Prescrizioni specifiche per CER
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	**Caratteristiche:** Ceneri pesanti da inceneritori prevalentemente di rifiuti urbani. **Criteri ambientali di accettabilità (vincolanti):** - Caratterizzazione di non pericolosità. - PCB, PCDD/FF: Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. valori più restrittivi in funzione dello specifico utilizzo. - TOC, BTEX, Olio minerale (da C10 a C40): Allegato 4 del D. Lgs 36/03 e ss.mm.ii. in caso di destino in discarica per rifiuti inerti. - Altri inquinanti previsti dal Reg. n. 1021/20, se pertinenti, inferiori ai limiti di cui all'All. IV del medesimo regolamento. **Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento:** - Test di cessione: Parametri di cui alle Tabb. 2, 5, 5a e 6 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. e di cui alla Tabella dell'Allegato 3 del DM 05/02/98. I valori limite sono orientativi per il trattamento e vanno scelti in funzione dei possibili siti di destino.

copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Il sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art. 22 c.2 D.P.R. 445/2000 n. 42

Allegato A2 al Decreto n. del pag. 1/1

Comune di CEREA Provincia di VERONA

Elaborato grafico

Istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Comune di Cerea (Vr)

Ditta Cerea S.p.a.

STATO DI PROGETTO

Planimetria generale agg. 15.05.2023

Il Progettista Il Legale Rappresentante

Tav. 1

ELABORATO GRAFICO scala 1:500

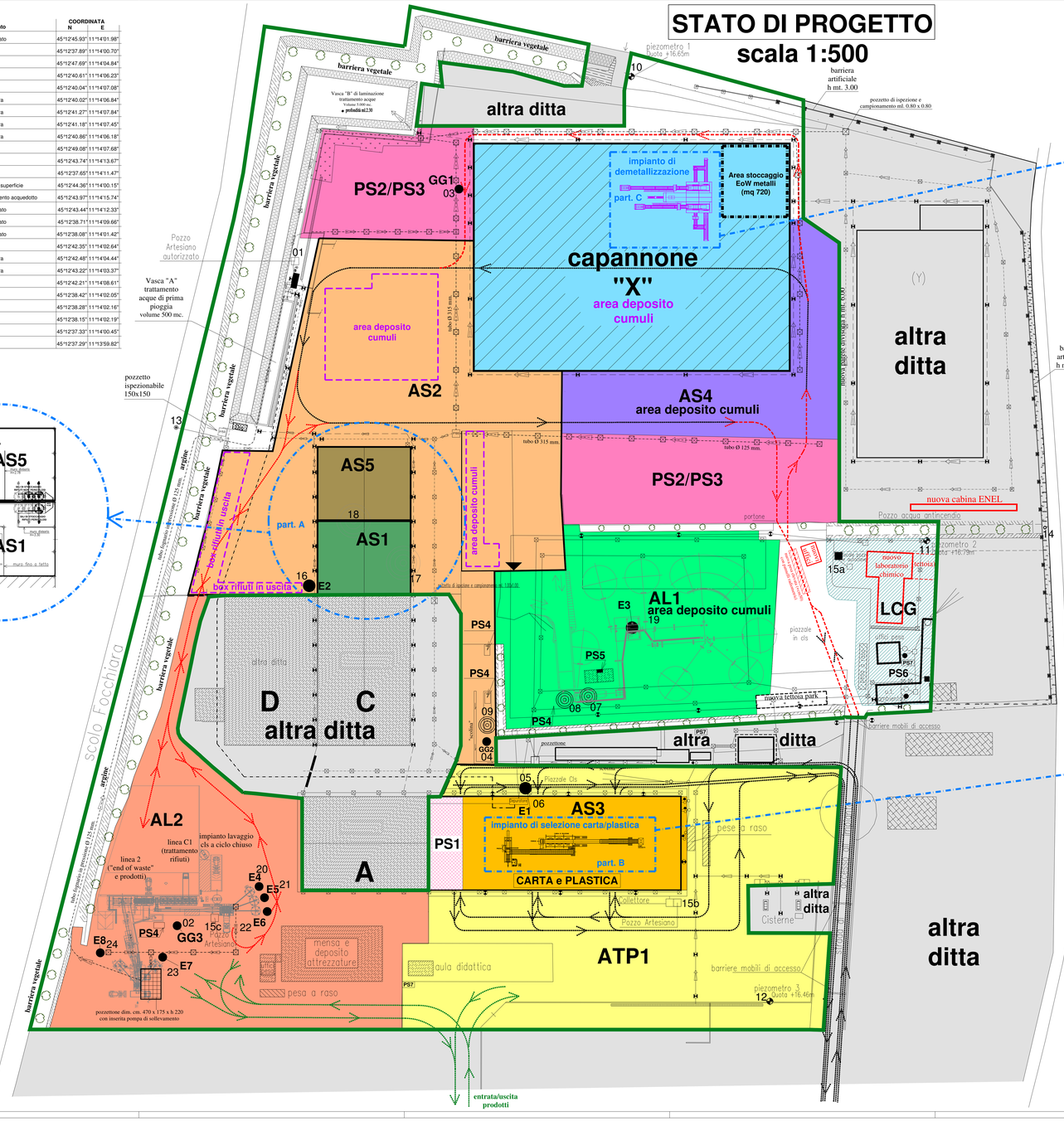
Data: 15.05.2023 Note:

File: Tav. 1 agg. 15.05.2023 / Cerea spc ATA 2022 / STP_Luca

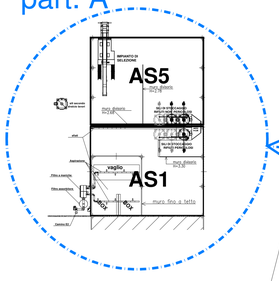
Referente per i progetti edilizi:
STUDIO TECNICO
FACCIO geom. GIANLUCA
Via G. B. Garibaldi n. 5 - 37045 Legnago (VR)
tel. 0442.20.111 - fax 0442.600722 - cell. 392.46.41.942
progfaccio@gmail.com - gianluca.faccio@geopec.it

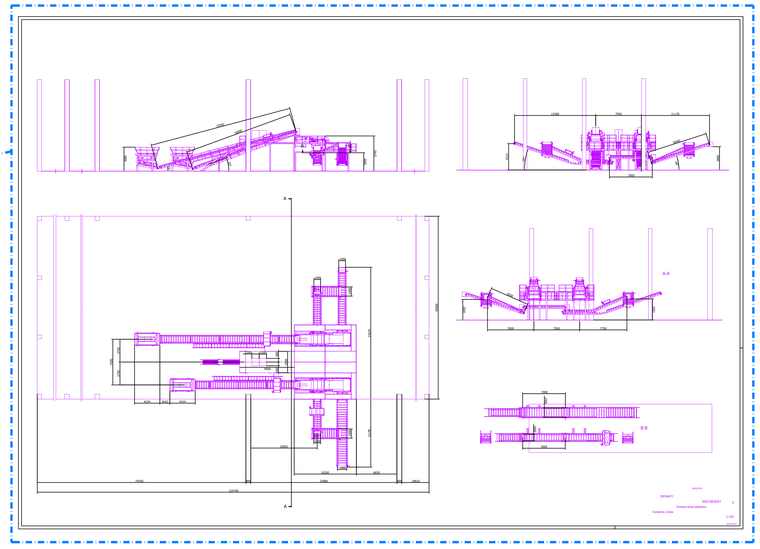
Simbolo	P.to n°	Identificazione del punto	COORDINATA N	COORDINATA E
□	01	Pozzo artesiano autorizzato	45°12'45.93"	11°14'01.98"
●	02	Punto di emissione GG3	45°12'37.89"	11°14'00.70"
●	03	Punto di emissione GG1	45°12'47.69"	11°14'04.84"
●	04	Punto di emissione GG2	45°12'40.61"	11°14'06.23"
●	05	Punto di emissione E1	45°12'40.04"	11°14'07.08"
◎	06	Punto di emissione sonora	45°12'40.02"	11°14'06.84"
◎	07	Punto di emissione sonora	45°12'41.27"	11°14'07.84"
◎	08	Punto di emissione sonora	45°12'41.18"	11°14'07.45"
◎	09	Punto di emissione sonora	45°12'40.86"	11°14'06.18"
◓	10	Piezometro 1	45°12'49.08"	11°14'07.68"
◓	11	Piezometro 2	45°12'43.74"	11°14'13.67"
◓	12	Piezometro 3	45°12'37.65"	11°14'11.47"
❀	13	Punto di scarico corpo di superficie	45°12'44.36"	11°14'00.15"
○	14	Punto di approvvigionamento acquedotto	45°12'43.97"	11°14'15.74"
□	15 a	Pozzo artesiano autorizzato	45°12'43.44"	11°14'12.33"
□	15 b	Pozzo artesiano autorizzato	45°12'38.71"	11°14'09.66"
□	15 c	Pozzo artesiano autorizzato	45°12'38.08"	11°14'01.42"
●	16	Punto di emissione E2	45°12'42.35"	11°14'02.64"
◌	17	Punto di emissione sonora	45°12'42.48"	11°14'04.44"
◌	18	Punto di emissione sonora	45°12'43.22"	11°14'03.37"
●	19	Punto di emissione E3	45°12'42.21"	11°14'08.61"
●	20	Punto di emissione E4	45°12'38.42"	11°14'02.05"
●	21	Punto di emissione E5	45°12'38.28"	11°14'02.16"
●	22	Punto di emissione E6	45°12'38.15"	11°14'02.19"
●	23	Punto di emissione E7	45°12'37.33"	11°14'00.45"
●	24	Punto di emissione E8	45°12'37.29"	11°13'59.82"

STATO DI PROGETTO
scala 1:500

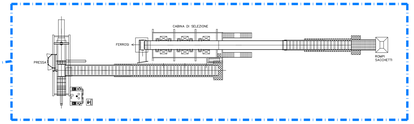


part. A





part. C: impianto di demetallizzazione
scala 1:250



part. B: impianto di selezione carta/plastica
scala 1:250

LEGENDA DELLE AREE:

Ambito A.I.A. (mq. 93050, al netto delle aree grigie "altre ditte")

- AS1: area coperta rifiuti pericolosi (mq. 1065)
- AS2: area stoccaggio rifiuti non pericolosi da avviare a lavorazione ed eventuale pre trattamento; area stoccaggio EoW metalli dopo selezione (mq. 13538)
- AS3: area coperta stoccaggio e trattamento rifiuti cellulosici e plastici -reparto carta e plastica-; frazioni post trattamento (mq. 3270)
- AS4: area stoccaggio frazioni materie post trattamento, EoW (mq. 3925)
- AS5: area coperta rifiuti non pericolosi (mq. 1070)
- ATP1: area transito e parcheggio (mq. 12958)
- PS1: carta e plastica selezionata, EoW (mq. 500)
- PS2 / PS3: stoccaggio aggregati naturali e artificiali [area non pavimentata] (mq. 2780+3785= mq. 6565)
- Capannone "X": impianti di pre trattamento e demetallizzazione; area stoccaggio rifiuti non pericolosi da avviare a lavorazione, intermedi in lavorazione, frazioni post trattamento (mq. 11250, di cui mq. 720 adibiti ad "area stoccaggio EoW metalli")
- AL1: impianto frantumazione e selezione, intermedi in lavorazione, EoW, rifiuti post-trattamento (mq. 7730)
- AL2: reparto calcestruzzi; area stoccaggio rifiuti non pericolosi da avviare a lavorazione, intermedi in lavorazione, EoW, materie prime e prodotti (mq. 11400)
- LCG: reparto laboratorio chimico e geotecnico (mq. 2305)
- AREE BIANCHE RIMANENTI (mq. 17474)
- PS4: PS4: gasolio
- PS5: PS5: olio lubrificante (deposito)
- PS6: PS6: stoccaggio provvisorio rifiuti da laboratorio in fusto plastico
- PS7: PS7: GPL

LEGENDA:

ACQUE PIAZZALI:
- Caditoia con ghisa GR 50x50
- Pozzetto con ghisa CH 50x50
- Pdm Pozzetto varie dimensioni
- Percorso scorrimento acqua
- Tubazione pvc acque piazzali ø 315
- Tubazione pvc acque piazzali ø 200
- Tubazione pvc acque piazzali ø 160

ACQUE BIANCHE:
- Pozzetto con ghisa CH 50x50
- Percorso scorrimento acqua
- Tubazione pvc acque bianche ø 250
- Tubazione pvc acque bianche ø 315
- Tubazione in Pvc Acque bianche
- Tubazione per Impianto Antincendio
- Tubazione per Impianto Anquedotto
- Tubo Fognario in pressione ø160mm

ACQUE NERE:
- pozzetto degrassatore
- Fossa biologica
- Fossa Imhoff
- pozzetto di raccordo
- pozzetto d'ispezione
- dispersione nel terreno mediante subirrigazione (sabbia sottile con argilla)

- Pozzetto 70x70 Acque bianche
- Pozzetto 70x70 Acquedotto
- Idrante
- Dis. Impianto di desabbiatura e disoleazione acque meteoriche a pacchi lamellari da 100 lt/sec.

- Viabilità interna ditta Cerea s.p.a. reparto rifiuti speciali e inerti
- Viabilità interna ditta Cerea s.p.a. impianto carta e plastica
- Viabilità interna altra ditta

Allegato A2 al DDR 153 del 07/08/2023